

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa - Linea di investimento 1.5 – Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell'Innovazione per la Sostenibilità”, costruzione di “Leader Territoriali di R&S”

**Ecosistema dell'Innovazione e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia
(ECS00000038)**

Avviso Pubblico per il sostegno di Progetti di Innovazione nelle MPMI Innovazione di processo e dell'organizzazione

Soggetto Esecutore e Spoke Leader:

Università degli Studi di Cagliari

Spoke 7

WP5 - Task 5.3: Energy Efficiency in industries

WP7 - Task 7.3: Selection of industries for high-efficiency programs

Prof. Fabrizio Giulio Luca Pilo



Oggetto e finalità	Sostegno per l'innovazione capace di generare crescita e occupazione a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti all'art. 13: " <i>Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale</i> " del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
Spoke	Progetto PNRR e.INS - Spoke 7 WP5 - Electrification and energy efficiency Task 5.3: " <i>Energy Efficiency in industries</i> "; WP7 - Technology transfer and entrepreneurship Task 7.3: " <i>Selection of industries for high-efficiency programs</i> ".
Limitazioni	Quelle previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, Reg. (UE) n. 1237/2021, Reg. (UE) n. 1315/2023
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di innovazione e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle categorie di seguito elencate. <i>Art. 28 – Aiuti all'innovazione a favore delle PMI</i> a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale c) costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione <i>Art. 29 – Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</i> a) le spese di personale b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto



	<p>c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato</p> <p>d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto</p>
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, dal Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021 e dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023
Dimensione del progetto	<p><i>Asse 1 – WP5, Task 5.3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimo euro 20.000 – Massimo euro 100.000 • Totale budget finanziamento: euro 1.000.000 <p><i>Asse 2 – WP7, Task 7.3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimo euro 50.000 – Massimo euro 200.000 • Totale budget finanziamento: euro 1.000.000
Forma aiuto	Sovvenzione
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 28 e 29
Selezione dei progetti	Procedura valutativa a graduatoria di merito
Fonti di copertura della spesa	PNRR - Progetto e.INS



Indice

Premessa	6
Articolo 1.....	6
Finalità e oggetto dell'intervento	6
Articolo 2.....	7
Riferimenti normativi.....	7
Articolo 3.....	11
Definizioni.....	11
Articolo 4.....	17
Attuazione degli interventi e risorse finanziarie.....	17
Articolo 5.....	18
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale.....	18
Articolo 6.....	20
Interventi per l'innovazione a favore delle MPMI	20
Articolo 7.....	22
Forma, intensità e cumulabilità degli aiuti	22
Articolo 8.....	23
Fornitori di servizi	23
Articolo 9.....	24
Fornitori di servizi di progettazione ingegneristica	24
Articolo 10	25
Modalità di presentazione delle domande.....	25
Articolo 11	27
Procedure di valutazione delle domande	27
Articolo 12	30
Criteri di valutazione delle domande di agevolazione	30
Articolo 13	32
Comunicazione esiti	32
Articolo 14	33
Variazioni e proroghe al Progetto di innovazione	33



Articolo 15	33
Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione dell'aiuto.....	33
Articolo 16	35
Controlli	35
Articolo 17	36
Revoca	36
Articolo 18	38
Rinuncia.....	38
Articolo 19	38
Informazione, comunicazione e visibilità.....	38
Articolo 20	39
Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)	39
Articolo 21	39
Disposizioni finali.....	39



Premessa

L'ecosistema dell'Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia*" (codice identificativo ECS00000038) - programma globale per supportare i processi di innovazione e promuoverne la diffusione, facilitare il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo, coinvolgere le comunità locali nelle sfide legate ad un'innovazione sostenibile e guidare il territorio verso un'economia realmente basata sulla conoscenza - è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con decreto n. 10056 del 23 giugno 2022, per la realizzazione del relativo Programma di Ricerca e Innovazione, con una dotazione finanziaria pari a euro 119.000.000,00 (euro centodiciannovemilioni/00), a valere sulla Missione 4 "*Istruzione e ricerca*", Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*", Investimento 1.5 "*Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "Leader Territoriali di R&S"*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Soggetto Attuatore (Hub) del Programma di Ricerca e Innovazione "*e.INS -Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Società Consortile a responsabilità limitata*" è responsabile del lancio, dell'implementazione e della gestione dell'ecosistema che è organizzato intorno a 10 Spokes tematici, operanti nelle seguenti aree: Medicina, Turismo e Beni Culturali, AgriVet, Finanza e Credito servizi al territorio e alle imprese, Aerospazio, , Digitale, Energia, Mobilità, Beni Ambientali, Biofarmacologia.

Il Programma e.INS promuove uno schema basato su finanziamenti a cascata (Cascade funding) per sostenere le PMI, le start-up e altre entità interessate alle tematiche dell'Hub e agli argomenti trattati dagli Spoke con il coinvolgimento anche degli attori degli ecosistemi. In particolare, l'ecosistema e.INS prevede l'attuazione di bandi a cascata per sostenere progetti di innovazione e acquisizione di servizi da parte delle MPMI attraverso l'erogazione di finanziamenti sotto forma di sussidi. L'obiettivo è raggiungere imprese fortemente interessate a introdurre innovazioni significative in relazione all'efficientamento energetico e all'elettrificazione dei consumi, che saranno quindi destinatarie del sostegno finanziario.

Per i soli progetti riguardanti "ricerca e sviluppo", questi dovranno possedere un livello di maturità tecnologica (TRL) non inferiore a TRL5 "*Validazione tecnologica in ambito industriale*", con uno spostamento dalla ricerca industriale all'innovazione più prossima al mercato.

Articolo 1

Finalità e oggetto dell'intervento

1. L'intervento è finalizzato a favorire l'aumento di competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che intendono introdurre innovazioni di prodotto e/o di processo, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi europei di cui alla Direttiva UE 2023/1791, alla crescita del sistema produttivo regionale e all'incremento dell'occupazione nell'ambito delle tematiche e degli obiettivi rappresentati dagli Spoke come declinati nel progetto e.INS e in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'intervento proposto concorre al perseguimento degli obiettivi definiti del Progetto e.INS Spoke 7: "*Low Carbon Technologies for efficient energy system*".



3. L'azione prevede lo stimolo ad avviare attività di innovazione da parte delle MPMI, per garantire un incremento dell'efficienza energetica e un uso razionale dell'energia.
4. L'intervento è finalizzato, in particolare, a favorire l'innovazione nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei diversi settori produttivi, attraverso la realizzazione di processi di produzione innovativi capaci di limitare il consumo energetico, di sostenere la trasformazione e l'ammmodernamento degli impianti tecnologici esistenti, al fine di consentire la sostituzione delle tecnologie che utilizzano combustibili fossili (come carbone, petrolio e gas naturale) con tecnologie alternative che utilizzano energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.
5. Le presenti Disposizioni si inseriscono all'interno degli obiettivi più generali dello Spoke 7, che possono essere riassunti come segue:
 - sviluppare soluzioni innovative per la produzione, l'uso e lo stoccaggio dell'energia in grado di supportare il raggiungimento in Sardegna della neutralità climatica entro il 2050
 - fornire ai sardi gli strumenti per affrontare la transizione energetica e aumentare produttività e competitività grazie all'innovazione e al trasferimento tecnologico nelle PMI
 - creare un ecosistema che, partendo dall'alta formazione e dalla ricerca, renda la Sardegna un esempio internazionale per la transizione energetica inclusiva
 - diffondere l'innovazione nelle PMI
6. Si distinguono due linee di intervento o assi di finanziamento:
 - *WP5: Electrification and energy efficiency (Elettificazione ed efficienza energetica) – Task 5.3: Energy Efficiency in industries;*
 - *WP7: Technology transfer and entrepreneurship (Trasferimento tecnologico e imprenditorialità) - Task 7.3 Selection of industries for high-efficiency programs;*

che si propongono di sostenere lo studio di soluzioni applicative concrete che consentano la decarbonizzazione, la maturità tecnologica, l'efficienza energetica e la promozione dei vettori energetici green nei settori produttivi regionali.

Articolo 2

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF)
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e ss.mm.ii.



- Programma di Ricerca e Innovazione (“Programma di R&I”) dell’ecosistema di innovazione dal titolo “e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia” identificato con codice ECS00000038, approvato con decreto di concessione del finanziamento n. 1056
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 198/01 del 27/06/2014
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. n. 187 del 26 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14 giugno 2017 (pubblicato sulla GUUE n. 156 del 20 giugno 2017)
- Regolamento (UE) N. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not significant harm”)
- Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”
- Decreto Interministeriale MIUR e MISE n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”
- Comunicazione riveduta sulle norme per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C (2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022 (“disciplina RSI del 2022”)
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole



finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e al Fondo di Coesione (FC)
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JFT)
- Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale
- Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
- Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia – CCI2021IT16RFPR015, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7877 final del 26.10.2022
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati")
- Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "Leader Territoriali di R&S" del PNRR, che mira alla creazione e promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021



- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target
- Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico
- I principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"
- Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative"
- Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"
- Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", emanato dal MUR in attuazione della riforma 1.1 della M4C2 e successivamente modificato con Decreto Direttoriale 24 dicembre 2021, n. 1368
- Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"
- Decreto Direttoriale del 23 giugno 2022, prot. MUR n. 1056, attraverso il quale è stato ammesso a finanziamento l'Ecosistema dell'Innovazione "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" ambito di intervento "2. Humanistic culture, creativity, social transformations, society of inclusion", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000038, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia"
- Linee Guida per il Monitoraggio destinate agli Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146
- Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 del 10 ottobre 2022, rivolte ai soggetti beneficiari di finanziamenti e che forniscono le indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese dei progetti approvati a valere sulle iniziative di sistema del MUR inquadrate nella Missione 4 –



Componente 2 del PNRR e successive eventuali integrazioni - "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori", versione 1.0 del 10 ottobre 2022, emanate dal MUR con doc. registro ufficiale U.0007553

- Circolare esplicativa MUR del 22 maggio 2023 "modalità di rendicontazione in attuazione del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41" recante indicazioni procedurali ai fini della corretta rendicontazione delle attività e delle spese
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- Accordo di collaborazione prot. n. 9619/Conv/32 del 02.12.2022 "Sostegno a enti locali e imprese per la creazione di modelli di comunità energetiche e di distretti energetici e sviluppo di attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'Area di specializzazione Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna. PR FESR 2021-2027 e Piano Territoriale per una transizione giusta - Sulcis Iglesiente", sottoscritto tra Regione Autonoma della Sardegna (RAS) - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione (CRP) e l'Università degli Studi di Cagliari (UniCA)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/112 del 15.02.2024 "Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027. Priorità 3 - Transizione verde. Os2.i – Azioni 3.1.1 "Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese" e 3.1.2. "Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico negli edifici e impianti pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica". Os2.ii – Azione 3.2.1 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili". Os2.iii – Azione 3.3.1 "Realizzazione di sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio". Individuazione Responsabili azioni e modalità attuative"

Articolo 3

Definizioni

1. "**MUR**": Ministero dell'Università e della Ricerca nella qualità di Amministrazione Centrale titolare della Missione 4 del PNRR, che ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti e provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi.
2. "**DNSH**": Do No Significant Harm, si intende il principio del "*non arrecare danno significativo*" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.
3. "**PNRR**": Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
4. "**Smart Specialization Strategy (S3)**": è lo strumento che dal 2014 le Regioni devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in Ricerca e Innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni



territorio per l'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali. La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), introdotta nella programmazione 2014-2020, al fine di definire le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di Ricerca e Innovazione, è stata confermata con tale fine anche nella Programmazione 2021-2027, della quale la S3 costituisce lo strumento attuativo per il soddisfacimento della Condizione Abilitante.

5. *"Ecosistema dell'innovazione"*: le reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile. Gli Ecosistemi dell'innovazione intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Gli Ecosistemi dell'innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio (art 1 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021 n. 3277 finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale).
6. *"Hub"*: il soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".
7. *"Spoke"*: il soggetto realizzatore, soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Programma di R&I ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.; Esso svolge direttamente parte delle attività ad essi attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi 26 da individuare mediante i bandi a cascata di cui all'art. 5 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021 n. 3277 finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale.
8. *"aiuto"*: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
9. *"micro, piccole e medie imprese"* o *"MPMI"*: identifica tre categorie di imprese che rientrano in alcuni parametri dimensionali, così come definiti nel Decreto 18 aprile 2005: *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005), ed i quali che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
10. *"avvio dei lavori"*: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;



11. "*intensità di aiuto*": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
12. "*infrastruttura dedicata*": infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
13. "*dotazione finanziaria*": investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
14. "*organismo di ricerca e diffusione della conoscenza*": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
15. "*sviluppo sperimentale*": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
16. "*studio di fattibilità*": la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
17. "*spese di personale*": le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
18. "*alle normali condizioni di mercato*": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera



soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

19. "*collaborazione effettiva*": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
20. "*personale altamente qualificato*": membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
21. "*servizi di consulenza in materia di innovazione*": consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
22. "*servizi di sostegno all'innovazione*": la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
23. "*innovazione dell'organizzazione*": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
24. "*innovazione di processo*": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
25. Con "*TRL (Technology Readiness Level)*" si intende il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. Ai fini del Programma Horizon 2020 sono stati in particolare individuati i seguenti 9 Livelli:
 - a. TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali;
 - b. TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico;



- c. TRL 3 = proof of concept sperimentale;
 - d. TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;
 - e. TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale;
 - f. TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;
 - g. TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;
 - h. TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema;
 - i. TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).
26. "*efficienza energetica*": la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
27. "*digitalizzazione*": adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;
28. "*progetto per l'efficienza energetica*": un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
29. "*energia da fonti rinnovabili*": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;
30. "*fonti di energia rinnovabili*": le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
31. "*tecnologie nuove e innovative*": tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
32. "*infrastruttura energetica*": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie, relativamente all'energia elettrica:
- infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 - infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;



- impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
 - qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
 - reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
33. "*collaborazione effettiva*": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
34. "*Associazione temporanea tra imprese*" (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
35. "*organismo di ricerca e diffusione della conoscenza*": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
36. "*innovazione dell'organizzazione*": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;



37. *“innovazione di processo”*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
38. *“AtWork”*: Sistema informatico finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di Hub e Spoke.

Articolo 4

Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. Le presenti Disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Lo Spoke 7, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito Internet dell'Università degli Studi di Cagliari nella pagina dedicata ai bandi a cascata del PNRR: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>
2. La dotazione finanziaria per il presente Bando promosso dall'Università degli Studi di Cagliari in qualità di leader dello Spoke 7 è così suddivisa:
 - per la linea di finanziamento WP5 – Electrification and energy efficiency (Elettrificazione ed efficienza energetica) – Task 5.3: Energy Efficiency in industries, a euro **1.000.000,00** a valere sui fondi del PNRR assegnati per il finanziamento del Programma e.INS Codice ECS00000038 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.5. Avviso *“Ecosistemi dell'Innovazione”* con CUP F53C22000430001;
 - per la linea di finanziamento WP7 – Technology transfer and entrepreneurship (Trasferimento tecnologico e imprenditorialità) – Task 7.3 Selection of industries for high-efficiency programs, a euro **1.000.000,00** a valere sui fondi del PNRR assegnati per il finanziamento del Programma e.INS Codice ECS00000038 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.5. Avviso *“Ecosistemi dell'Innovazione”* con CUP F53C22000430001.
3. In coerenza con il vincolo Digital, le risorse finanziarie allocate sono finalizzate a sostenere per non meno del 40% la transizione digitale, nel rispetto del principio e degli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. tagging), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.
4. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria può essere incrementata da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
5. I soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni potranno ricevere una premialità nel caso in cui presentino una domanda di finanziamento, e ottengano esito positivo, a valere sulle



procedure di sostegno alla transizione energetica attivate dalla Regione Sardegna per supportare gli interventi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'efficienza energetica e alla realizzazione di reti e di sistemi di accumulo tecnologicamente avanzati, capaci di favorire l'autoconsumo locale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4/112 del 15.02.2024. Le modalità attuative saranno disciplinate nelle procedure di aiuti e di finanziamento pubblicate dagli Assessorati regionali coinvolti per competenza.

Articolo 5

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale

1. Possono richiedere le agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni le micro, piccole e medie Imprese (MPMI) che concorrono in modalità singola o collaborativa con altre imprese, così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
2. I Soggetti proponenti possono presentare, a valere sulle presenti Disposizioni, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale richiedere una pluralità di servizi coerenti con il Progetto di innovazione (di seguito anche Progetto) proposto, fatto salvo il limite massimo di contributo concedibile.
3. I Soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:
 - a. essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b. i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
 - c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - d. non essere considerati impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
 - e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f. avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna ove realizzare il progetto di innovazione;
 - g. essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - h. non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - i. essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);



- j. dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - k. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - l. operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (art.1, par.3, comma 2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando;
 - m. operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato e a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del progetto di ricerca e sviluppo.
4. L'impresa può presentare domanda di accesso singolarmente o in collaborazione, mediante la costituzione di una associazione temporanea di impresa (ATI) in cui i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La collaborazione non potrà essere riconosciuta se la partnership è composta unicamente da aziende appartenenti allo stesso gruppo. Tutti i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.
 5. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una "collaborazione effettiva" finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. L'atto deve disciplinare la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante, la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di innovazione.
 6. I termini e le condizioni del progetto di collaborazione, in particolare le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi, devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto.
 7. L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 8. È possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. inviando, una Lettera d'intenti alla costituzione dell'ATI secondo il modello di cui all'Allegato D. I partner dell'ATI sono tenuti a costituire l'ATI entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione provvisoria e ad inviare l'originale o copia conforme dell'atto all'indirizzo protocollo@pec.unica.it.



Articolo 6

Interventi per l'innovazione a favore delle MPMI

1. Il Progetto di innovazione deve promuovere processi innovativi aziendali finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al significativo miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili:
 - alle priorità del Progetto e.INS Spoke 7: *“Low Carbon Technologies for efficient energy system, in particolare:*
 - *WP5: Electrification and energy efficiency (Elettrificazione ed efficienza energetica) – Task 5.3: Energy Efficiency in industries*
 - *WP7: Technology transfer and entrepreneurship (Trasferimento tecnologico e imprenditorialità) – Task 7.3 Selection of industries for high-efficiency programs*
 - alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'azione intende stimolare la realizzazione di attività di innovazione da parte delle MPMI, per garantire un incremento dell'efficienza energetica e un uso razionale dell'energia all'interno del sistema economico della Sardegna.
3. L'intervento è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di dettaglio (es. progetto esecutivo, redatto secondo l'art. 41 comma 8 del D.lgs. 36/2023), aventi come oggetto la realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o il notevole miglioramento di quelli esistenti anche attraverso la trasformazione e l'ammodernamento degli impianti tecnologici esistenti, i quali limitino il consumo energetico e contribuiscano in modo rilevante alla realizzazione del processo di sostituzione delle tecnologie che utilizzano combustibili fossili (come carbone, petrolio e gas naturale) con tecnologie alternative che utilizzano energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile
4. Il beneficiario non può richiedere l'aiuto esclusivamente per la mera progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi possono essere incentivati solo se ricompresi all'interno di un più ampio intervento di efficientamento energetico che coinvolga l'innovazione di processo e/o di prodotto.
5. Il Progetto di Innovazione dev'essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso le imprese devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del progetto. Questa deve costituire una stabile organizzazione per cui si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il progetto. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti saranno oggetto di descrizione da parte dei proponenti.
6. Il valore del Progetto di innovazione presentato in sede di domanda per i servizi di consulenza tecnica deve essere ricompreso:



- tra minimo euro 20.000 e massimo euro 100.000, per l'asse WP5 - Electrification and energy efficiency, Task 5.3: "Energy Efficiency in industries";
 - tra minimo euro 50.000 e massimo euro 200.000, per l'asse WP7 - Technology transfer and entrepreneurship, Task 7.3: "Selection of industries for high-efficiency programs".
7. I costi devono essere imputati alla specifica categoria di investimenti innovativi e rientrare nelle tipologie definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. di seguito indicate.
- Art. 28 – Aiuti all'innovazione a favore delle PMI*
- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali
 - b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale
 - c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione
- Art. 29 – Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*
- a) le spese di personale
 - b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto per un massimo del 15% del costo del progetto.
8. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. Per l'impresa, il costo orario è stabilito in base al profilo della risorsa impiegata a 27 €/ora (basso profilo, per i livelli di impiegato / operaio), 43 €/ora (medio profilo, per i livelli di quadro) oppure 75 €/ora (altro profilo, per i livelli dirigenziali).
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
10. I servizi attivabili all'interno del Programma di innovazione sono individuati nell'Allegato M alle presenti Disposizioni, estratto del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" (rinvenibile al seguente

link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_801_20180920094313.pdf), modulato per le esigenze specifiche ed i fini del presente avviso, nonché integrato con altri servizi specifici non precisamente ricompresi nel succitato Catalogo.

11. I servizi, per essere ammissibili, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, spese per la consulenza fiscale ordinaria, spese per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.
12. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del progetto di innovazione non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al bando. L'avvio anticipato delle spese non comporta nessun diritto in caso di mancato accoglimento della domanda di finanziamento.
13. Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del progetto in sede di presentazione della domanda.
14. Il progetto deve avere una durata massima di 6 (sei) mesi. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto della data di conclusione indicata può essere richiesta una proroga di massimo 2 (due) mesi, ai sensi dell'art 14, delle presenti Disposizioni.
15. Non è possibile apportare alcuna variazione al Progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Articolo 7

Forma, intensità e cumulabilità degli aiuti

1. L'agevolazione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto. L'intensità di aiuto è calcolata sulle spese del Progetto di innovazione ritenute ammissibili ad agevolazione, secondo il massimale stabilito dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. di seguito indicato.

Attività	Tipo di beneficiario	Intensità dell'aiuto (Art. 28, comma 3, Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.)
Innovazione	Micro, Piccole e Medie Imprese	50%
Attività	Tipo di beneficiario	Intensità dell'aiuto (Art. 29, comma 4, Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.)
Innovazione dei processi e dell'organizzazione	Micro, Piccole e Medie Imprese	50%

2. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, né da aiuti concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (Art. 8 Reg. UE 651/14).



3. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel Provvedimento di concessione provvisoria approvato.
4. Sono escluse le spese relative a:
 - formazione del personale
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori ad esclusione dei costi relativi all'ottenimento dei titoli di proprietà intellettuale
 - servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione
 - servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci
 - le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate, salvo specifiche eccezioni; fanno eccezione le spese per il personale dipendente e la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato
 - servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica
5. I servizi relativi all'attività di promozione dell'azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza concernente lo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.
6. Relativamente alle spese rientranti nel tagging digitale sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.

Articolo 8

Fornitori di servizi

1. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi di cui intende avvalersi per la realizzazione del proprio Progetto di innovazione.
2. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere esperienza nell'attività erogata autocertificando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente.
3. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari.
4. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata dallo Spoke e il nuovo soggetto



incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Lo Spoke, nell'ambito degli interventi previsti all'interno del presente avviso declina qualsiasi obbligo, di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.

5. Il fornitore dei servizi individuato dall'impresa beneficiaria deve essere un soggetto indipendente dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
6. Il fornitore dei servizi (siano essi di consulenza e/o di progettazione), individuato dall'impresa beneficiaria deve rispettare tutti i requisiti di ordine generale e speciale elencati nei successivi articoli dedicati delle presenti disposizioni, a seconda del servizio specifico da esso svolto.
7. Qualora il fornitore del servizio sia un Organismo di Ricerca (OdR) come definito ai sensi dell'articolo 6 del presente avviso, dovrà fornire una dichiarazione attestante la natura dell'OdR. Inoltre, con specifico riferimento alle prestazioni rese da Organismi di Ricerca in qualità di fornitori (ai sensi del punto 2.2 della "Disciplina RSI" – Comunicazione della Commissione 7388 del 19 ottobre 2022), quando la realizzazione dell'attività di ricerca è loro affidata per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'Organismo di Ricerca, questi forniranno il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Articolo 9

Fornitori di servizi di progettazione ingegneristica

1. I fornitori del servizio di progettazione, siano essi professionisti singoli, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, devono essere in possesso, a pena di esclusione del richiedente l'agevolazione, di tutti i requisiti di ordine generale così come specificati dal Titolo II del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti Pubblici), artt. 66, 67, 68 e s.m.i.
2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno possedere i requisiti di ordine speciale così come stabiliti all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare, gli stessi dovranno possedere:

- il requisito di capacità economica e finanziaria di aver maturato un fatturato globale minimo, valutato nei tre esercizi antecedenti la data di assunzione dell'incarico dall'impresa beneficiaria del finanziamento, per un importo non inferiore a una volta l'importo del compenso professionale oltre I.V.A. e oneri previdenziali, comprensivo di spese ed oneri accessori e calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016 (per "*ultimo triennio*" si intende quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento dell'assunzione dell'incarico professionale dall'impresa beneficiaria del finanziamento, ovvero, sia già stato presentato il Modello Unico o la dichiarazione IVA)



- il requisito di capacità tecniche e professionali tramite l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (triennio precedente alla data di assunzione dell'incarico dall'impresa beneficiaria del finanziamento) di almeno due servizi di ingegneria e di architettura analoghi a quelli affidati, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali. Si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera
- 3. La comprova dei requisiti è fornita mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda da parte del richiedente il finanziamento.
- 4. Per quanto non precisamente specificato nel presente articolo e riguardante la disciplina dei requisiti di ordine generale e speciale che devono possedere i fornitori dei servizi di progettazione rientranti nelle tipologie elencate al comma 1 del presente articolo, si rimanda a quanto disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 10

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata tramite invio di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.unica.it, riportando **obbligatoriamente** nell'oggetto la seguente dicitura: "ECS e.INS Spoke 7 - Bando a Cascata PNRR Sostegno all'Innovazione MPMI"
2. La domanda, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito web dell'Università degli Studi di Cagliari e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/06/2024 a pena di irricevibilità. Non saranno accettate domande presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. Per quanto concerne la data e l'ora esatta di ricezione delle domande, faranno fede quelle di ricezione all'indirizzo PEC sopra riportato.
3. Le operazioni di inserimento di invio di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della domanda entro il termine previsto. Sarà, pertanto, onere dell'operatore economico adottare le adeguate misure organizzative finalizzate al rispetto del sopra indicato termine di scadenza.
4. Il Soggetto proponente, pena la non ricevibilità della domanda, deve disporre:
 - a. di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
 - b. di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo da € 16, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unica.it.



7. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.
8. Il Soggetto proponente o il Capofila, nel caso di progetti di collaborazione, dovrà allegare alla domanda, a pena di irricevibilità, la documentazione di seguito elencata.
 - a. Progetto di innovazione: file pdf contenente la descrizione della proposta progettuale presentata redatta secondo il format "*Proposta di Progetto*" di cui all'**Allegato A**, compresa l'analisi DNSH di cui all'**allegato A1**.
 - b. Piano di lavoro e CV dei fornitori, di cui all'**Allegato B**.
 - c. Dichiarazione requisiti di MPMI, secondo lo schema dell'**Allegato C**.
 - d. In caso di progetti in collaborazione, copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. e, in caso di A.T.I. non ancora costituita, lettera d'impegno alla costituzione dell'A.T.I. controfirmata dalle parti, redatta secondo lo schema dell'**Allegato D**;
 - e. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, copia dell'atto costitutivo o lettera d'impegno alla costituzione.
9. Inoltre, il Soggetto proponente dovrà allegare la Domanda di finanziamento, Dichiarazione debitamente compilata da ogni soggetto proponente e firmata digitalmente da ciascun Legale Rappresentate o suo delegato, elaborata secondo il format "*Domanda di finanziamento*" di cui all'**Allegato E** perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 o valore stabilito dalle successive normative.
10. La Domanda di finanziamento deve attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità, ed in particolare:
 - a. dichiarazione dimensione di impresa;
 - b. dichiarazione di impresa non in difficoltà;
 - c. dichiarazione di impresa indipendente da altri partner (se progetto in collaborazione);
 - d. dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relative al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali assistenziali, a norma dell'art. 94 comma 6 del Codice;
 - e. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione della procedura a norma dell'art. 94 del Codice.
11. Ciascuna domanda di finanziamento dovrà avere quale parte integrante, i seguenti allegati (debitamente sottoscritti in digitale a pena di esclusione):
 - a. Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria – secondo il format **Allegato F**;
 - b. Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR – secondo



- c. il format **Allegato G**.
 - d. Documenti per le verifiche sulla dimensione d'impresa: nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società. L'assenza di questi documenti non sarà causa di irricevibilità e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.
 - e. Documentazione di progetto degli interventi, redatto secondo quanto indicato nell'Allegato I.7 sezione 3 art. 22 e seguenti del Codice (progetto esecutivo).
12. Non saranno considerate ricevibili e saranno dichiarate decadute le domande per le quali non saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione sopra indicati e per le quali non sarà possibile effettuare il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo. Se non diversamente specificato, tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente in modalità **CADES o PADES** dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (con opportuna documentazione di delega) e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unica.it.

Articolo 11

Procedure di valutazione delle domande

1. L'iter istruttorio delle domande di agevolazione si suddivide nelle fasi seguenti:
 - verifica di ricevibilità
 - verifica di ammissibilità
 - valutazione tecnica ed economica del Progetto di Innovazione
2. Le fasi di verifica di ricevibilità e di ammissibilità sono di competenza del Responsabile del Procedimento (RdP) nominato dallo Spoke. La fase di valutazione tecnica del progetto è assicurata da una Commissione di valutazione nominata ad hoc per ogni singolo Spoke composto da almeno tre esperti, esterni all'Ecosistema e.INS indipendenti ed esperti dell'Area tematica dello Spoke (**Allegato H**), scelti dal Responsabile del procedimento da elenchi di esperti REPRISE del MUR o equivalenti. Nel caso di incompatibilità o altra causa di impedimento da parte di un commissario il RdP procederà a nominare il/i supplente/i. Nel caso in cui il Progetto di innovazione preveda solo l'acquisizione di servizi per l'innovazione, la valutazione tecnica può essere affidata ad un solo esperto in possesso dei requisiti richiesti.
3. La verifica di ricevibilità riguarda la completezza della documentazione inviata entro i termini previsti nei precedenti articoli.



4. Lo Spoke ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.
5. In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, vengono assegnati al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.
6. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo lo Spoke comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
7. Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla **verifica di ammissibilità** che consiste nel controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del Progetto di innovazione indicati negli articoli dedicati delle presenti Disposizioni.
8. Lo Spoke ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni.
9. Nel caso in cui siano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, lo Spoke comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
10. Gli interventi dovranno, in ogni caso, avere le caratteristiche riportate di seguito, al fine dell'ammissibilità della proposta.

– **Coerenza con le tematiche del bando in riferimento a e.INS e alle tematiche dello Spoke**

Il Progetto di innovazione proposto deve rientrare coerentemente all'interno delle aree tematiche definite per ogni Spoke dell'ecosistema e.INS, così come riportate nell'Allegato H al Bando. Il progetto proposto dovrà altresì dimostrare la coerenza con la strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Sardegna.

– **Contributo al conseguimento del vincolo digitale**

Il Progetto di innovazione proposto deve dimostrare di sostenere non meno del 40% dell'allocatione di budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale in conformità con il principio e gli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. tagging), individuati dall'art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.

– **Principio del "Do No Significant Harm" (DNSH)**

Le attività proposte e i risultati che ne derivano non devono compromettere il rispetto del principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la realizzazione deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), nonché con la pertinente



normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo*” (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. In ultimo, le attività R&I proposte devono portare a risultati neutrali tecnologicamente (technological neutrality) nella loro applicazione

– **Priorità trasversali del PNRR da considerare nell'attuazione del Progetto di innovazione**

- Promozione parità di genere e protezione e valorizzazione giovani: oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021, il progetto e i partner devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani ovvero assicurare una quota pari almeno al 40% delle nuove assunzioni – se previste - necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Inoltre, in relazione alla specificità dei temi e delle metodologie di R&I nella proposta progettuale, i proponenti dovranno evidenziare se e in che modo la dimensione di genere sia rilevante nella loro attività di ricerca. Tale elemento verrà verificato per i progetti finanziati nell'ambito delle verifiche di controllo formale e amministrativo
- Promozione dei principi Open Science e Fair Data: ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as open as possible, as closed as necessary”, adottando le migliori pratiche dell’“Open science” e “FAIR Data Management”

11. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono sottoposte alla **valutazione tecnico-economica** che attiene alla sostenibilità economica e finanziaria per la realizzazione del Progetto di innovazione e alla sua valutazione tecnico e scientifica, secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 12 delle presenti Disposizioni.
12. Lo Spoke 7 ha facoltà di chiedere dati, informazioni o chiarimenti necessari per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il Soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni al Progetto di innovazione presentato in sede di domanda.
13. La Commissione di valutazione, o il singolo valutatore, cui è affidata la valutazione tecnica dei Progetti di innovazione, al termine della valutazione redige una scheda di valutazione riportante il punteggio esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto delle attività e la congruità

dei costi proposti del singolo progetto.

Articolo 12

Criteri di valutazione delle domande di agevolazione

1. La valutazione del Progetto di Innovazione è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del progetto.
2. Gli esperti selezionati dovranno esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio di seguito indicato.

Tabella 1 - Criteri di valutazione

	Criterion	Punteggio minimo	SubTotale Punteggio minimo	Punteggio massimo	SubTotale Punteggio massimo
	a) Sostenibilità tecnica ed economica della proposta		8		12
1a	✓ Sostenibilità economica e finanziaria del Progetto: per la valutazione è necessario presentare analisi costi/benefici di tipo finanziario, con l'evidenziazione del miglior valore attuale netto e tasso interno di investimento per il progetto di innovazione; piano di valorizzazione industriale dei risultati; competenze coinvolte e ricadute occupazionali del progetto (massimo 12 punti).	8		12	
	b) Coerenza e responsabilità sociale del progetto		6		8
1b	✓ Coerenza del progetto rispetto a e.INS, allo Spoke 7 e alla S3 Sardegna. Sarà valutato il livello di coerenza del progetto rispetto alle finalità dello Spoke 7, agli obiettivi di e.INS ed alle aree di specializzazione, e agli obiettivi, contenuti e priorità identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (massimo 5 punti)	4		5	
2b	✓ qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa. Sarà valutato la coerenza del progetto rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa (massimo 3 punti)	2		3	
	c) Qualità e innovatività della proposta		20		28



	Criterion	Minimum Score	SubTotal Minimum Score	Maximum Score	SubTotal Maximum Score
1c	✓ Innovatività e qualità del Progetto di innovazione: innovatività valutata in termini di realizzabilità, complementarità e metodologie proposte per gli interventi nonché la capacità del progetto di favorire innovazioni di processo, organizzativa e di mercato. La qualità del progetto è valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione, nella descrizione del lo stesso e dei servizi che lo compongono, nonché nell'adeguatezza dei costi. (massimo 7 punti)	20		28	
	d) Sostenibilità ambientale del programma di investimento		21		32
1d	✓ programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un " <i>risparmio energetico</i> ", non inferiore al 20%, nonché riducendo la quota di emissioni di CO2 complessiva rispetto allo stato attuale per unità di prodotto o servizio (massimo 7 punti)	14		20	
2d	✓ adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione ISO140001, ISO 50001 e il Regolamento EMAS, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data (massimo 12 punti)	7		12	
	e) Premialità		15		20
1e	✓ Proposta di finanziamento riguardante il finanziamento di progetti all'interno delle aree di specializzazione previste dalla Deliberazione n. 32/29 del 29.07.2021 (vedi tabella riportata di seguito e denominata: " <i>S3 - Aree di specializzazione</i> ") (massimo 8 punti)	6		8	
2e	✓ Capacità della proposta di finanziamento di coordinare efficienza di processo/prodotto con efficienza ecologica e digitale (massimo 5 punti)	4		5	
3e	✓ Capacità della proposta di condurre ad una gestione intelligente del/dei vettori energetici presenti nell'azienda nonché del processo produttivo (massimo 7 punti)	5		7	
	Totale	70	70	100	100

3. Si riporta di seguito la tabella con l'indicazione delle Aree di Specializzazione previste dalla D.G.R. n. 32/29 del 29.07.2021 "Indirizzi per la revisione e l'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance (S3)".



Aree di Specializzazione	
1	Biomedica
	Rafforzamento del sistema innovativo regionale, incremento della R&S, sviluppo del comparto
2	ICT
	Ambito Information and Communications Technology (ICT)
3	Aerospazio
	Sviluppo e diffusione delle competenze specialistiche di R&S nel campo aerospaziale
4	Turismo, cultura e ambiente
	Valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali, innovazione tecnologica e offerta integrata del brand Sardegna
5	Agroindustria
	Promozione di un modello economico intelligente e sostenibile per l'agroindustria
6	Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia
	Sviluppo di un nuovo modello per la gestione dell'energia

4. Saranno finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a 70/100 e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato in tabella per ciascuno dei criteri di valutazione adottati.

Articolo 13

Comunicazione esiti

1. Acquisiti gli esiti della valutazione, lo Spoke 7 procede con la concessione provvisoria degli aiuti approvando le risultanze istruttorie, con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il COR (Codice Identificativo Aiuti) e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa. Nel caso di ATI, ogni impresa partecipante deve richiedere un proprio CUP per l'importo del finanziamento provvisoriamente riconosciuto.
2. Nel caso di esito negativo, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, lo Spoke 7 comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
3. Le imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti devono trasmettere, **entro 21 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria di aggiudicazione, la Dichiarazione di Accettazione che impegna le stesse a realizzare il progetto di innovazione secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione provvisoria e nei documenti allegati e il rispetto di tutti gli impegni assunti con la partecipazione al bando. Tale documento riporta la data di avvio e di conclusione del progetto che potrà essere confermata o variata nel rispetto delle scadenze per le attività progettuali. La mancata comunicazione entro tale termine è causa di revoca del provvedimento di concessione provvisoria.



4. Il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto può essere adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., in tali casi pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., il RdP potrà revocare il provvedimento di concessione provvisoria.
5. L'attività istruttoria si concluderà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.
6. L'elenco delle imprese beneficiarie è pubblicato nel sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari nella pagina dedicata ai bandi a cascata del PNRR: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>;

Articolo 14

Variazioni e proroghe al Progetto di innovazione

1. Il Progetto di Innovazione approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Le eventuali variazioni del Progetto di innovazione e la rimodulazione delle spese devono essere comunicate allo Spoke 7 per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni che non alterino la coerenza del Progetto ammesso.
2. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Progetto può essere concessa una proroga, compatibile con tempi di realizzazione del PNRR, fino a un massimo di 2 (due) mesi, e previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare allo Spoke 7 una richiesta debitamente motivata.

Articolo 15

Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione dell'aiuto

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a produrre e registrare mensilmente e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, da Hub o dallo Spoke i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo adottato dal MUR "AtWork" ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e da HUB con:
 - a. documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
 - b. documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;



- c. tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.
2. Ai fini della rendicontazione finale l'impresa beneficiaria, o capofila, deve allegare alla Domanda di Pagamento dell'Aiuto i seguenti documenti, secondo i modelli indicati dallo Spoke 7.
- Relazione finale e allegati tecnici riguardanti il Progetto di Innovazione.
 - Prospetti di rendicontazione.
 - Fascicolo documentazione spese.
3. La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto approvato ed in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2025.
4. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:
- a. possedere i requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - b. avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento
 - c. garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento
 - d. rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate
 - e. non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf)"
 - f. essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); g) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012)
5. Lo Spoke 7 provvede alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto di Innovazione rendicontato, secondo le modalità riportate di seguito.

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto di innovazione e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata. Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto di Innovazione approvato.

Verifica amministrativa

Le verifiche amministrative consistono nell'accertamento della validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti, la regolarità contributiva aziendale (DURC), i controlli connessi ai pagamenti e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato e di fondi comunitari. La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati attraverso bonifico bancario. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni



- di qualsiasi genere ovvero i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese. A conclusione della verifica tecnica e delle verifiche amministrative lo Spoke determina la liquidazione o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.
6. Qualora la domanda di pagamento risulti incompleta o carente della documentazione necessaria, i termini indicati per la conclusione delle verifiche si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dall'arrivo delle integrazioni.
 7. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, lo Spoke procede con la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.
 8. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - a. Con anticipazione: il beneficiario può richiedere una quota sino al 30% del totale dell'importo provvisoriamente concesso che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348. Alla conclusione del Progetto si procederà con il saldo della restante quota di aiuto a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale, previa positiva verifica tecnica e amministrativa delle spese rendicontate. Si evidenzia che la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere redatta secondo lo schema fornito dallo Spoke (Allegato L) e deve avere una durata pari alla durata del Progetto approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di due volte. La fideiussione sarà svincolata a conclusione del procedimento.
 9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della rendicontazione e della relativa documentazione.
 10. Nel caso di A.T.I., la domanda di anticipazione o pagamento dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'A.T.I. L'importo liquidato sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai soggetti collaboranti sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dallo stesso. L'impresa capofila deve dare comunicazione allo Spoke del trasferimento della quota di finanziamento a favore degli altri soggetti entro 15 (quindici) giorni dal pagamento dell'anticipazione e del saldo dell'importo erogato.

Articolo 16

Controlli

1. Il MUR, l'Hub e lo Spoke o altri soggetti autorizzati, possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di attuazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.
2. Il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni, dalla data di erogazione del saldo al Beneficiario si



verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
 - b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
 - c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 15 comma 2 delle presenti Disposizioni comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.
 4. Lo Spoke 7 può richiedere, durante la realizzazione del progetto, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 3 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti dell'intervento.
 5. Lo Spoke 7 o l'Hub si riservano di effettuare verifiche atte a valutare l'operatività e l'effettiva realizzazione del progetto presso la sede indicata dal beneficiario anche con il supporto delle Autorità competenti.
 6. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto, anche rispetto alla documentazione presentata, lo Spoke procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.
 7. Il beneficiario è obbligato a garantire la conservazione della documentazione dell'intervento (l'intervento si intende chiuso alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spettante al beneficiario) in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 3 anni dalla data di conclusione dell'intervento, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento Finanziario.

Articolo 17

Revoca

1. Allo Spoke 7 è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle presenti disposizioni, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o



comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato in caso di rinuncia dell'impresa beneficiaria, qualora si accerti che gli aiuti siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove, per imperizia o altro comportamento, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire allo Spoke le somme da quest'ultimo erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
4. È facoltà dello Spoke 7, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'impresa beneficiaria.
6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, dallo Spoke che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti formali di accesso;
 - b. il beneficiario non dimostri il possesso di una sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
 - c. l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - d. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo all'impresa beneficiaria dalle disposizioni di attuazione, dal disciplinare o atto d'impegno;
 - e. l'Impresa beneficiaria non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili alla Impresa beneficiaria;
 - f. mancata realizzazione del Progetto entro la data di completamento;
 - g. il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;



- h. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
 - i. qualora entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della Regione Sardegna;
 - j. qualora entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
 - k. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel disciplinare o nell'avviso pubblico.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.
9. La variazione della dimensione aziendale del beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 18

Rinuncia

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo allo Spoke 7 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unica.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, ove fossero già avvenute erogazioni, oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.
2. Se la rinuncia alla realizzazione del progetto in collaborazione è presentata dal soggetto Capofila, determina il decadimento dell'intera proposta ammessa. Qualora la rinuncia provenga da un partner di progetto può non determinare il decadimento dell'intera proposta ammessa, a condizione che i partner rimanenti dichiarino di volerne assumere le obbligazioni e ridistribuiscono le attività del soggetto uscente dal raggruppamento all'interno della compagine, sempre previa richiesta da presentare allo Spoke 7 per il tramite del Capofila e purché vi sia l'espressa approvazione dello Spoke stesso.

Articolo 19

Informazione, comunicazione e visibilità

1. Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del



Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione dal titolo "e.INS" identificato con codice ECS00000038 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma e.INS, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Articolo 20

Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)

1. Ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità previste nelle Disposizioni Attuative per l'espletamento dell'intera procedura e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime Disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di Legge. I dati forniti vengono raccolti mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda sul sistema informatico
2. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati si intende rilasciato per l'adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto avviso. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di erogazione del relativo servizio richiesto.
3. Si rinvia all'Allegato I Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. In osservanza a quanto disposto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - a. il procedimento è avviato, in riferimento ad ogni singola domanda, al momento della ricezione della stessa;
 - b. Il responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Sergio Tedde - eins.spoke7@unica.it; che per la presente procedura è afferente alla Struttura responsabile della gestione del budget del progetto: Direzione per la ricerca e il territorio;
 - c. al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, le risposte ai quesiti, in forma anonima, possono essere pubblicate nelle FAQ relative al Bando nella pagina dedicata del sito Internet dell'Università degli Studi di Cagliari nella pagina dedicata ai bandi a cascata del PNRR: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>;
 - d. ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Bando e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richieste al seguente indirizzo email:



eins.spoke7@unica.it;

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti Disposizioni di attuazione possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza e saranno pubblicate sul sito Internet dell'Università degli Studi di Cagliari nella pagina dedicata ai bandi a cascata del PNRR: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>;